

Parte Speciale A
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

***LINEE DI CONDOTTA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA***

(ai sensi della legge 190/12 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione - P.N.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 ottobre 2015
Primo aggiornamento adottato con delibera CdA del 21 ottobre 2016
Secondo aggiornamento adottato con delibera CdA del 15 febbraio 2019
Terzo aggiornamento adottato con delibera CdA del 29 gennaio 2021

1. Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Per affinità di bene giuridico tutelato, si è ritenuto opportuno considerare in questa Parte Speciale anche il reato di cui all'art. 377 bis del codice penale, "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*", previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente dall'art. 25 decies del d.lgs. 231/01.

Tenuto conto degli adempimenti prescritti dalla Legge 190/2012 (si rinvia sul punto all'approfondimento inserito nell'Allegato I – principi normativi) e del fatto che sono ancora in essere valutazioni ed approfondimenti, la Società ha ritenuto di inserire opportune integrazioni al proprio Modello organizzativo, che consistono nella definizione di "*linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza*".

Pertanto, i profili inerenti i rischi sottesi ad ipotesi corruttive sono stati nuovamente valutati, estendendo l'ambito di applicazione delle misure già esistenti e predisposte in chiave 231, alle esigenze connesse ai profili delineati dal PNA e dalla legge 190/12.

Con l'applicazione integrata "sistema 231 - legge anticorruzione" il Centro Ortopedico di Quadrante si prefigge l'obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività.

La presente Parte Speciale, quindi, ha una duplice finalità:

- valutare tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti indicati negli artt. 24, 25 e 25-decies del decreto legislativo 231/01;
- dare attuazione, per quanto compatibili, agli adempimenti previsti dalle legge 190/12 e dal Piano Nazionale Anti-corruzione previsto per gli enti pubblici.

L'Ente ha, inoltre posto in essere tutte gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, per

quanto applicabili, nominando un referente interno deputato alla verifica dell'assolvimento degli obblighi normativamente previsti.

2. Fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 – quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art.319 bis, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

323 ter – Causa di non punibilità

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Brevi cenni sulle fattispecie

In primo luogo pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti è “Pubblico Ufficiale”, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all’interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell’ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

E’, invece, “Incaricato di Pubblico Servizio” colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudentiale.

Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Regioni, Province e Comuni;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ARPA, etc.);
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;

- Camera di commercio;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati, occorre rilevare come il concetto giuridico di “corruzione” sia affine a quello comunemente inteso e consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio della funzione o di un atto contrario ai doveri d’ufficio del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio.

Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento dell’atto da parte dei soggetti sopra indicati.

La concussione, invece, deve essere commentata unitamente alla fattispecie di cui all’art. 319 quater, posto che la differenza tra le due è piuttosto sottile.

Infatti, se nella concussione il soggetto agente, appartenente alla P.A., “costringe” il privato cittadino a compiere un’azione non dovuta (dare o promettere denaro o utilità), così esercitando una violenza psichica che non rende punibile il cittadino che la subisce, l’induzione costituisce un sopruso indiretto e mediato nei confronti del soggetto privato il quale, pur potendo non dar seguito a tale sopruso, si attiva, comprendendo il messaggio e provvedendo a darvi corso, così determinando la sua punibilità.

Si precisa, infine, che in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, sono state introdotte non solo modifiche in relazione al trattamento sanzionatorio, ma anche la previsione di un flusso informativo verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 129 comma 3 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, da parte del Pubblico Ministero che esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il reato di “traffico di influenze illecite” introdotto dalla Legge 190/2012 e originariamente non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'Ente, è stato inserito nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante << Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici >>.

In particolare, all'esito dell'intervento legislativo di cui sopra sono state apportate sostanziali modifiche alla fattispecie anche a fronte dell'abrogazione del reato di “millantato credito”. Pertanto, l'attuale fattispecie punisce il traffico di influenze sia esistenti sia solo “asserite” ed ai fini della sua integrazione non è più necessario il carattere della patrimonialità del vantaggio dato o promesso, potendo lo stesso consistere in qualsiasi utilità. Inoltre, la nuova previsione ha sancito la rilevanza penale del traffico di influenze c.d. gratuito, anche quando

sia volto al mero esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Non è quindi necessario che quanto promesso o dato dal “committente” al “mediatore” per remunerare il pubblico agente sia rivolto al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio od all'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio (tale caso è oggi previsto come ipotesi aggravata del reato in esame). La fattispecie prevede la punibilità sia del soggetto “committente” sia del “mediatore”, prevedendo, peraltro, una circostanza aggravante nel caso in cui il “mediatore” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

2.2 Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis)”.

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto potrebbe riguardare il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari all'ottenimento di un finanziamento, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad

esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere il finanziamento stesso.

2.3 Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa.

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell’Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

2.4 Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di

opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportate, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questo caso, contrariamente a quanto detto per la Malversazione, a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

2.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

Art.377 – bis c.p.: *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

Brevi cenni sulla fattispecie

La Società ha ritenuto di trattare questo reato nella presente Sezione in ragione della affinità del bene giuridico tutelato, nonostante tale fattispecie sia prevista in un articolo del d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Infatti, l’interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

Ma non solo. L’art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l’art. 319 ter c.p. *“Corruzione in atti giudiziari”*.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizzi nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione sia rivolta al testimone. Infatti, al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua deposizione (si veda ad es. C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208).

Inoltre, la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo è atto funzionale ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit).

Il delitto di cui all’art. 377 bis c.p. prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest’ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni.

2.6. I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento ed il prestigio della funzione pubblica, nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

La fattispecie prevede il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio, con ciò intendendo non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente approfitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato, invece, determinato dall'esponente della Pubblica Amministrazione, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico

ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A. quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è, invece, configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

Brevi cenni sulla fattispecie

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, sia dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla

strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario

dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Brevi cenni sulla fattispecie

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

**3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione -
Destinatari e obiettivi della Parte Speciale A**

La Parte Speciale A indica i principi e disciplina i comportamenti cui devono attenersi i membri degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e gli eventuali collaboratori del Centro Ortopedico di Quadrante.

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto a ciascuno di essi applicabile, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che l'Ente intende perseguire con l'adozione del presente documento.

I soggetti terzi (fornitori e consulenti) sono destinatari delle previsioni previste nella presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Il COQ ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

L'attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti connessi all'“anticorruzione” spettano ai Vertici della Società ed ai suoi Responsabili, avvalendosi degli strumenti, procedure, sistemi di controllo esistenti e richiamati nel Modello Organizzativo, ed al Responsabile Anticorruzione nonché all'Organismo di vigilanza, nell'ambito dei poteri di verifica sull'attuazione del Modello organizzativo che gli sono stati attribuiti (disciplinati nella Parte generale del Modello e nell'apposita procedura cui si rinvia).

Pertanto, si ritiene opportuno indicare i compiti di carattere generale che, a diverso titolo, spettano alle funzioni aziendali che contribuiscono a creare un ambiente sfavorevole alla corruzione latamente intesa.

- Il Consiglio di Amministrazione che:
 - adotta il Modello Organizzativo, il Piano ed ogni loro aggiornamento;
 - adotta tutti i provvedimenti di carattere generale e specifico che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
 - promuove la pubblicazione del Modello sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”;
 - verifica costantemente l'evoluzione normativa in tema di anti-corruzione provvedendo ad adottare ogni iniziativa necessaria;
 - provvede su tutte le richieste di chiarimenti/comunicazioni, inerenti l'applicazione della normativa anticorruzione, provenienti dall'interno della Società, dai Soci o dai terzi mediante la messa a disposizione della documentazione eventualmente richiesta.
- I responsabili delle funzioni del COQ (come descritti al cap. 1 della Parte Generale):
 - osservano e fanno osservare al personale che opera nell'area di propria competenza le misure specifiche adottate nel presente documento;
 - attuano le attività informative richieste sia nei confronti dell'OdV, sia nei confronti dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio sugli ambiti disciplinati nella presente sezione;

- effettuano un costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di appartenenza anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei dipendenti;
- mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- segnalano tempestivamente le violazioni di cui vengono a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare.

Infine, la presente Parte Speciale, integrata con il Piano Anticorruzione, fornisce ai responsabili delle funzioni interessate ed all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, organo di controllo di tutte le attività a rischio "231"

- cura che nei report periodici che devono essere inviati al Consiglio di Amministrazione (si rinvia allo specifico paragrafo indicato nella Parte Generale del Modello Organizzativo) vengano regolarmente relazionate anche le attività di verifica svolte nelle aree oggetto della normativa interna "anticorruzione";
- propone al Consiglio le modifiche Parte speciale A, qualora vengano emanati provvedimenti legislativi o disposizioni regolamentari che richiedano una revisione della sezione dedicata all'anticorruzione;
- provvede ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, piani di formazione per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collabora alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi e ad identificare le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV;
- segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare.

4. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il piano entra in vigore successivamente all'approvazione e sarà aggiornato, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, a fronte di :

- eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Società (es. l'attribuzione di nuove competenze);
- emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del piano;
- modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione;
- segnalazioni da parte degli stakeholder interni ed esterni attraverso l'attivazione di strumenti di comunicazione e di ascolto finalizzati a raccogliere suggerimenti e commenti.

5. I “processi sensibili”

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Parte Speciale, sono state valutate le aree astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie di reato che abbiano attinenza con le attività svolte dalla Società anche oltre l'ambito “231”.

Sono state, pertanto, analizzate non soltanto le categorie di reato previste dagli artt. 24 e 25 d.lgs 231/01, ma anche quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal decreto 231 che hanno rilevanza per la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

La mappatura dei rischi posti in relazione ai processi interni è stata effettuata utilizzando, quali strumenti di confronto, le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati e nelle circolari della CIVIT e dell'ANAC, adeguandoli alla realtà ed ai protocolli interni della Società.

Ai fini di una miglior comprensione dei rischi considerati nelle tabelle che seguono, occorre tenere bene a mente le caratteristiche del Centro Ortopedico di Quadrante che, di seguito, vengono sintetizzate:

- la partecipazione dell'ASL, da cui deriva, secondo le indicazioni date dall'ANAC, l'obbligo di adeguamento ai principi espressi dalla legge 190/2012, è pari al 51% del capitale sociale;
- il 49 % è di proprietà di altra società di diritto privato;
- la Società è stata costituita nell'ambito dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono la collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati;
- tale circostanza ha comportato l'esclusione dall'applicazione delle procedure previste dal Codice degli Appalti, come peraltro confermato dalla nota rilasciata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 2012;
- infatti, il COQ è società con capitale pubblico maggioritario, non può essere considerato organismo di diritto pubblico ed ha ad oggetto la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- pertanto, non è tenuto ad applicare le disposizioni del Codice degli appalti nell'ambito della gestione diretta del servizio per il quale è stata appositamente costituita;
- tale circostanza ha primario rilievo dal momento che tutti gli acquisti e le forniture sono gestite attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di qualsiasi Ente non soggetto all'applicazione del Codice degli appalti, da cui discende che nessun esponente del COQ– nell'ambito delle procedure d'acquisto - assume il ruolo di RUP e non può, quindi, in alcun modo assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- le assunzioni del personale avvengono con le modalità proprie di una qualsiasi società di diritto privato: infatti, gli attuali dipendenti dell'ASL sono in distacco (come previsto dal Contratto di Gestione) per la prima fase di vita del COQ e tutte le successive assunzioni avvengono direttamente con il Centro, senza alcun coinvolgimento del Socio pubblico;
- il Centro effettua esclusivamente prestazioni mediche e non svolge nessuna attività di rilascio di autorizzazioni, pareri e simili in relazione ad invalidità, rilascio di protesi o altri ausili (carrozzine), riconoscimento esenzione ticket sanitari o altre materie.

Tutte queste attività sono di esclusiva competenza di ASL.

Considerate tali peculiarità, ed al fine di rispettare il principio di legalità che regola l'attività della Società, questa ha ritenuto opportuno implementare il sistema dei protocolli interni e delle procedure esistenti al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.

Nell'attività di predisposizione del Piano sono state considerate le diverse attività del Centro Ortopedico di Quadrante, scomponendo le stesse in aree.

Per ciascuna delle aree sono stati individuati i relativi referenti.

Più precisamente sono state distinte le seguenti aree:

- 1) svolgimento prestazioni sanitarie;
- 2) gestione ordinaria dei rapporti con la P.A.;
- 3) gestione di eventuali accertamenti/ispezioni/accessi ai fini di controllo da parte dell'Autorità preposte (GdF, carabinieri etc.);
- 4) gestione rendicontazione ASL per rimborsi;
- 5) gestione dei flussi finanziari;
- 6) gestione acquisti

Riprendendo quanto espresso poco sopra, giova rilevare che la fornitura dei farmaci non è un processo che è gestito dal COQ, che si limita a rilevare il fabbisogno all'ASL, la quale procede, direttamente e con procedure autonome interne, all'acquisto ed alla consegna al Centro.

Il costo dell'acquisto viene riaddebitato dall'ASL al COQ.

Non si ravvisa alcun elemento di concretezza o di verosimiglianza nell'ipotizzare come area di rischio un'alterazione illecita o fraudolenta del fabbisogno e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo perché nessun reato potrebbe essere commesso nell'ambito del Centro con una disponibilità maggiore rispetto al necessario.

In secondo luogo, e soprattutto, il COQ paga l'acquisto dei farmaci (mediante un rimborso diretto all'ASL), per cui non avrebbe davvero alcun interesse a spendere di più di quanto effettivamente necessario.

Rientrano nella gestione degli acquisti, che in questa sede viene considerata, beni e servizi "comuni" quali cancelleria, computer, materiale sanitario (garze, aghi, apparecchiature elettromedicali, strumentario di sala

operatoria, etc) e non sanitario, nonché i servizi quali, a titolo esemplificativo, consulenze professionali, laboratori di analisi e guardiania.

7) gestione dipendenti

Come si evince dall'elenco appena riportato si tratta di aree di rischio comuni a qualsiasi impresa e che nulla hanno di peculiare rispetto alla partecipazione pubblica che contraddistingue il COQ.

L'analisi ha anche rapportato i rischi sopra indicati rispetto all'organigramma della Società, come si evince dalla tabella che segue

Aree coinvolte	Attività interessate	Responsabile
Direzione Generale	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	Mauro Carducci
Direzione Sanitaria	1-2-3	Claudio Trotti
Direzione Professioni Sanitarie	1	
Direzione Amministrativa, Finanziaria e Risorse Umane	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7	Cristina Naro
Servizio App.,inf e logistica	1 - 2 - 3 - 5	Eric Dalaroy

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

È stata inizialmente svolta l'attività di identificazione dei rischi, condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto sopra elencati.

Successivamente sono stati identificati, per ciascun processo, i reati astrattamente associabili e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento del processo stesso e le modalità di commissione dei reati.

Si è, poi, proceduto alla valutazione dei rischi come sopra individuati.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio

ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

La metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e l'impatto delle valutazioni di rischio in parola prevede la considerazione dei seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità e la burocrazia interna;
- la tipologia di controllo applicato al processo.
- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

In ragione delle peculiarità del COQ ampiamente rappresentante nel presente paragrafo, si ritiene di dover utilizzare il criterio più basso nell'ambito di tale calcolo. E ciò in ragione del modo di operare strettamente privatistico del COQ, dell'inapplicabilità del concetto di "discrezionalità" proprio del procedimento amministrativo alla realtà operativa del Centro e del fatto che l'impatto economico di fenomeni corruttivi o di altri illeciti di rilevanza penale non può che essere considerato come particolarmente dannoso per la realtà economica di riferimento.

Infine, l'attenzione è stata concentrata sull'individuazione del sistema di gestione/trattamento dei rischi individuati.

A livello di sintesi, le principali aree a rischio individuate all'esito del processo di valutazione sono le seguenti:

- attività connesse all'erogazione di alcune prestazioni sanitarie;
- attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali;

- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, relative all'igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia ambientale, etc.);
- gestione delle attività di rendicontazione di spese, anticipi, rimborsi nella gestione delle attività sanitarie gestite per l'ASL.

Inoltre, sono state identificate le seguenti “attività strumentali” per una eventuale realizzazione di condotte corruttive:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, contabilità)
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc);
- approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Si riporta di seguito una tabella rappresentativa e riepilogativa dell'attività di valutazione dei rischi, in cui vengono individuati:

- i processi o le fasi di questi ritenuti “sensibili”;
- le funzioni coinvolte in tali processi;
- una sintetica descrizione del rischio;
- le azioni e gli strumenti di prevenzione (protocolli, regolamenti, etc).

Processo sensibile	Funzioni responsabili del processo	Rischio e Reati associabili	Valutazione di probabilità o Livello di rischio	Protocolli e procedure adottate
Svolgimento prestazioni sanitarie				
Gestione liste di attesa per prestazioni sanitarie e relativa erogazione	Accettazione Direzione sanitaria	Accettazione o induzione a fornire denaro o altra utilità per alterare i tempi d’attesa e/o le condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie *** Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità.” Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”	1	POA 01 - Programmazione pre ricovero del paziente chirurgico . Principi di comportamento – prgf. 6 Codice Etico Rilevazioni regionali
Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti software)	Servizio Approvvigionamenti, informatica e logistica	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici in cambio di benefit personali o per l’equipe. Tale rischio è considerato residuale in quanto il COQ non demanda ai singoli i rapporti con	1	PTA 03 – “Processo per l’approvvigionamento e la rivalutazione dei fornitori”; PTA 14 – “Processo di impiego di nuovi beni o

		<p>le aziende produttrici</p> <p>***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"</p>		<p>servizi di necessità"</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Sperimentazioni cliniche	Direzione sanitaria	<p>Manipolazione di dati da parte di singoli professionisti o equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit</p> <p>***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"</p>	1	<p>POG o8 - Gestione delle attività di ricerca, sperimentazione e studio</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Attività correlate al decesso in ospedale	Direzione sanitaria	<p>Segnalazione in anticipo ad una specifica impresa di pompe funebri – Suggerimento ai parenti di una impresa di pompe funebri – accettazione di regali o compensi per lo svolgimenti di funzioni proprie degli operatori sanitari</p>	1	<p>POG 12 - Gestione del servizio mortuario</p> <p>Nei reparti ed in degenza non è presente alcun elenco delle società di</p>

		<p style="text-align: center;">***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"</p>		<p>pompe funebri locali</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Contratti di sponsorizzazione	Direzione sanitaria	<p>Accettazione o induzione a fornire denaro o altra utilità per alterare i dati relativi a costi sostenuti per la realizzazione di eventi sponsorizzati (congressi, convegni, ecc...)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319- quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"</p>	1	<p>Al momento dell'approvazione del Piano il COQ non sottoscrive alcun contratto di sponsorizzazione</p> <p>PTA 21 – Rapporti con le case farmaceutiche</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Partecipazione a convegni/attività formativa ed informativa professionale di medici ed altro	Direzione sanitaria	<p>Accettazione o induzione a fornire denaro o altra utilità per generare un beneficio (viaggi o altri benefici per medici, relatori o</p>	1	<p>PTA 21 – Rapporti con le case farmaceutiche</p> <p>Principi di comportamento</p>

personale sanitario		partecipanti) ad eventi sponsorizzati (congressi, convegni, ecc...) *** Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319- quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"		– prgf. 6 Codice Etico
Acquisizione di beni e servizi				
Attività di rilevazione, recepimento dei fabbisogni di forniture	Servizio Approvvigionamenti, informatica e logistica	Accettazione o induzione a fornire denaro o altra utilità per alterare i dati relativi a progetti di spesa, ovvero comunicazione di fittizie necessità di acquisto; individuazione dei fabbisogni per esigenze non veritiere o che privilegino determinati tipi di prodotti o servizi forniti da controparti private a scapito di altri, senza una reale convenienza o altra ragione adeguatamente comprovata *** Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione."	1	PTA 03 – "Processo per l'approvvigionamento e la rivalutazione dei fornitori"; PTA 14 – "Processo di impiego di nuovi beni o servizi di necessità" Principi di comportamento – prgf. 6 Codice Etico

		Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"		
Verifiche di mercato	Servizio Approvvigionamenti, informatica e logistica	<p>Richieste di offerte (numero di soggetti coinvolti nella presentazione a seconda del valore)</p> <p>***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"</p>	1	<p>PTA 03 – "Processo per l'approvvigionamento e la rivalutazione dei fornitori";</p> <p>PTA 14 – "Processo di impiego di nuovi beni o servizi di necessità"</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Conclusione del contratto	Servizio Approvvigionamenti, informatica e logistica	<p>Scorretta gestione/applicazione dello strumento contrattuale.</p> <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto o affidamento di lavori complementari per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire extra guadagni</p> <p>***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità."</p>	1	<p>PTA 03 – "Processo per l'approvvigionamento e la rivalutazione dei fornitori";</p> <p>PTA 14 – "Processo di impiego di nuovi beni o servizi di necessità"</p> <p>PTA 18 – "Gestione contratti"</p> <p>Principi di comportamento</p>

		Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"		- prgf. 6 Codice Etico
Attività ambulatoriale	Direzione sanitaria	Nell'ambito dell'attività ambulatoriale prestata dai medici del Centro (pari a circa il 10% dell'orario di lavoro e, quindi, rispetto all'attività principale della Società) si può ravvisare una residuale area di rischio nel comportamento del medico che può indirizzare il paziente all'utilizzo di un determinato farmaco anziché di altro o di un farmaco generico. Tale eventualità dovrebbe realizzarsi mediante uno "scambio di favori" tra il singolo medico e la casa farmaceutica *** Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"	1	PTA 21 – Rapporti con le case farmaceutiche Principi di comportamento – prgf. 6 Codice Etico
Gestione della rendicontazione ASL e fonti di finanziamento				
		Alterazione delle informazioni fornite al fine	1	

Rendicontazione rimborso	Direzione amministrativa	<p>di ottenere il contributo ovvero ottenere un contributo di importo superiore a quello effettivamente dovuto.</p> <p>Cattiva gestione delle risorse finanziarie.</p> <p>Mancato utilizzo delle risorse per lo scopo cui erano destinate.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato</p> <p>Art. 640 – bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>Art. 316 – bis c.p. Malversazione a danno dello Stato</p> <p>Art. 316 – ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>		<p>PTA o8 –</p> <p>Rendicontazione rapporti con ASL VCO</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Accettazione Direzione sanitaria	<p>Scorrette codificazioni nelle SDO (Schede di dimissione ospedaliere) per ottenere rimborsi più alti o per evitare DRG inappropriati o con abbattimenti tariffari</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato</p> <p>Art. 640 – bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	1	<p>PTA o8 –</p> <p>Rendicontazione rapporti con ASL VCO</p> <p>PRASSI OPERATIVA:</p> <p>Il medico compila la SDO (scheda di dimissione ospedaliera) direttamente sull'applicativo o cartaceo, inserendo la codifica di procedure e interventi eseguiti sul paziente.</p>

			<p>Il medico però non ha accesso diretto al calcolo del DRG correlato.</p> <p>Il calcolo del DRG viene fatto a livello amministrativo unicamente ai fini della chiusura mensile.</p> <p>Il processo di assegnazione del DRG è disciplinato da un Grouper (3M) uguale per tutta Italia: compilando la scheda con i codici intervento il Grouper elabora e assegna il DRG relativo.</p> <p>SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</p> <p>Il Nucleo interno di controllo (composto tra l'altro da direttore sanitario e direttore professioni sanitarie) vigila</p>
--	--	--	---

				<p>con controlli mensili a campione, sulla corretta compilazione della cartella clinica, effettuando controlli di I° e II° livello</p> <p>Attività di controllo e monitoraggio posta in essere dall'ASL</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Rapporti con la Pubblica Amministrazione				
<p>Gestione dei rapporti con rappresentanti della PA in occasione di visite e ispezioni (es. ARPA, Spresal, GdF, etc)</p>	<p>Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria.</p>	<p>L'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita, ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p>Procedura "Verifiche ed ispezioni degli Enti Pubblici di Controllo"</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>

		ufficio.” Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità.” Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.”		
Richiesta ed ottenimento o rinnovo di concessioni, licenze o autorizzazioni	Direzione Generale Servizio Approvvigionamenti, informatica e logistica	Dazione o promessa di denaro o altra utilità per ottenere il buon esito della procedura amministrativa. *** Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità.” Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.”	1	Procedura “Gestione rapporti ordinari con la PA” Principi di comportamento – prgf. 6 Codice Etico
Gestione di attività di docenza presso altre strutture o enti	Direzione amministrativa Direzione Professioni Sanitarie	L’indicazione di un soggetto anziché di un altro per lo svolgimento di attività di docenza per Enti terzi, al fine di favorire il soggetto incaricato rispetto ad altri parimenti competenti a fronte di accordi illeciti *** Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità.” Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.”	1	Principi di comportamento – prgf. 6 Codice Etico

Gestione dei flussi economici e finanziari				
Gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo di fatturazione/ gestione degli incassi e dei pagamenti	Direzione amministrativa	<p>Una non corretta gestione dei flussi economici potrebbe rappresentare l'occasione per la creazione di riserve di denaro occulto o consentire di disporre di somme di denaro liquide (es. gestione cassa, pagamenti di fatture a fronte di operazioni inesistenti), tutte attività strumentali alla commissione dei reati di corruzione.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione." Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio." Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità." Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione."</p>	1	<p>PTA 06 – "Gestione della tesoreria";</p> <p>PTA 07 – "Descrizione servizio contabilità e controllo";</p> <p>PTA 16 – "Processo ordinazione – gestione documenti contabili ricevuti";</p> <p>PTA 17 – "Gestione del ciclo attivo di fatturazione";</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Gestione delle risorse umane				
Selezione, assunzione e		Rischio di assunzione di candidati finalizzata	1	PGR09- "Selezione e

progressione di carriera		<p>alla corruzione di esponenti pubblici o comunque graditi a soggetti pubblici o di soggetti privati al fine di ottenere vantaggi per il COQ; rischio di attribuire in assenza di requisiti avanzamenti di carriera, benefici, incentivi ecc. per le medesime finalità.</p> <p>***</p> <p>Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità.” Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione” Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”</p>		<p>colloquio di assunzione del personale”;</p> <p>PGR 05 – “Formazione del personale”;</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>
Selezione e gestione dei consulenti sanitari esterni (medici, infermieri, etc.)	Direzione sanitaria	<p>Rischio di assunzione di candidati finalizzata alla corruzione di esponenti pubblici o comunque graditi a soggetti pubblici o di soggetti privati al fine di ottenere vantaggi per il COQ; rischio di attribuire in assenza di requisiti avanzamenti di carriera, benefici, incentivi ecc. per le medesime finalità</p> <p>***</p> <p>Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità.”</p>	1	<p>GR 01 – “Inserimento dei medici consulenti esterni”</p> <p>Principi di comportamento – prgf. 6</p> <p>Codice Etico</p>

		Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione." Art. 364-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"		
--	--	--	--	--

Inoltre, il COQ ha valutato i seguenti ulteriori profili di rischio:

- ***Truffa aggravata ai danni dello Stato ed ipotesi di malversazione o di indebita percezione di erogazioni pubbliche***

Si richiama la tabella sopra riportata.

- ***Frode informatica***

Il rischio rispetto a questo tipo di reato potrebbe, seppur molto astrattamente sussistere, concretizzandosi in un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio, quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell'azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente.

Si ritiene che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata con l'organizzazione interna, le procedure previste dalla Società per la gestione dei sistemi informatici (strutturato su quello che era il DPS) e tutta la documentazione richiamata ed allegata alla successiva Parte Speciale D, specificamente dedicata ai reati informatici

- ***Corruzione in atti giudiziari ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria***

I rischi relativi a tali fattispecie paiono essere praticamente irrilevanti e potrebbero sussistere solo in presenza di un procedimento giudiziario.

Si ritiene che la gestione delle attività sensibili strumentali alla commissione dei delitti contro la P.A. illustrate nel successivo Capitolo 5 possa impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria, eventuali attività dirette alla corruzione di soggetti che esercitino funzioni giudiziarie, come sopra richiamate, ovvero alla induzione a tacere o a dichiarare il falso nei confronti dei soggetti di cui all'art. 377 bis c.p.

In ogni caso COQ ritiene che il rispetto dei principi generali elencati nel successivo capitolo 6 e nel codice etico possa arginare adeguatamente tale teorico rischio.

Gestioni diverse dello stesso, che magari impongano la comunicazione a determinati soggetti appartenenti alla Società dell'esistenza di un procedimento penale e del ruolo ricoperto da altri soggetti all'interno dello stesso, potrebbero alterare il clima di serenità necessario per affrontare adeguatamente tale circostanza e creare anche solo un mero condizionamento psicologico considerato del tutto inopportuno.

In ogni caso il Contro Ortopedico, viste le peculiarità delle attività che svolge, adotta la procedura PTA 10 "Gestione dei contenziosi" volta a disciplinare la gestione amministrativa di tutte le segnalazioni di sinistri, richieste di risarcimento, contenziosi in essere, pervenute da parte di Pazienti COQ o di loro consulenti legali.

Dalle informazioni gestite dalla procedura citata è possibile per l'Organismo di Vigilanza valutare la necessità di specifici presidi da inserire nella stessa per fronteggiare il rischio connesso al reato di cui all'art. 377 bis c.p, che si ricorda riguarda soggetti sottoposti a procedimento penale.

6. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che il COQ intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed internazionale, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico dell'Ente. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione del Centro deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti dell'Ente.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme organizzative interne, al fine di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, ai suddetti soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le procedure elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.

Più in particolare nella gestione della normale attività lavorativa è sempre vietato:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Centro;
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della PA) per promuovere o favorire gli interessi dell'Ente, anche a seguito di illecite pressioni;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA italiana o straniera che possano promuovere o favorire gli interessi del COQ;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici. Più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio per fini personali, ovvero con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti sotto qualsiasi aspetto l'attività del COQ.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dalla presente Parte Speciale, anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività del COQ deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Parte speciale, il Centro Ortopedico di Quadrante non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di lotta alla corruzione, legalità e trasparenza.

6.1. Principi di comportamento nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti del COQ con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative interne;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati e idonei;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile Anticorruzione, all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;

- la stipula da parte del COQ di contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative interne;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente Parte speciale;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi del Centro Ortopedico di Quadrante;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme.

6.2. Principi di comportamento di contrasto della “corruzione passiva”

L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento del COQ e dei servizi dallo stesso prestati.

6.3 Principi di comportamento nella gestione dei rapporti con i terzi

Gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito e devono, in applicazione del principio della separazione delle funzioni, essere proposti, verificati e approvati da almeno soggetti diversi.

Inoltre, nei contratti stipulati dal Centro con soggetti terzi è contenuta un'apposita dichiarazione con cui questi ultimi di aver preso visione e di accettare il contenuto del “Codice Etico”, nonché di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/01, ovvero, e comunque, in contrasto con la legge 190/12.

L'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate.

6.4. Trasparenza e tracciabilità

Il Centro Ortopedico di Quadrante assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, imponendo ai suoi dipendenti di prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

7. Il whistleblowing

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui il COQ intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti, prevedendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico e/o al Responsabile Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente ai vertici della Società ed al Responsabile Anticorruzione in qualsiasi forma.

Questi dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema di controllo predisposto da COQ prevede la supervisione ad opera dell'Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

L'OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate.

Inoltre, è stata redatta specifica procedura che regola i flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie

per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo (*Procedura "Flussi informativi nei confronti dell'OdV"*).

In ogni caso all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

9. Sanzioni Disciplinari

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".